



AREA AMMINISTRATIVA

Ordinanza n. 08 del 23.03.2020

Prot. n. assegnato automaticamente dal sistema

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA "COVID-19" SULLE MODALITA' DI ACCESSO NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN FELICE DEL BENACO.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- ◇ l'Ordinanza del 23 febbraio 2020 adottata dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemologica da Coronavirus COVID-19;
- ◇ il Decreto Legge del 22 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19" ed i successivi Decreti Legge e D.P.C.M.;
- ◇ il DPCM in data 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020);
- ◇ il DPCM del 11/03/2020 (20A01605) (GU Serie Generale n. 64 del 11.03.2020) ed il DPCM 9 marzo 2020 (20A01558) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020) che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha esteso le misure di cui all'art. 1 del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 all'intero territorio nazionale, disponendo di evitare ogni spostamento delle persone fisiche all'interno di detto territorio, non motivato da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, e vietando ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico sino al 3 aprile 2020 ed in particolare l'art. 1 comma 2 di quest'ultimo DPCM in cui viene ribadito il divieto di assembramento e la necessità di rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro;

TENUTO CONTO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 13 marzo ha dichiarato la pandemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della salute in data 20 marzo 2020 avente ad oggetto "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA altresì, l'ordinanza n. 514 del 21.03.2020 emessa dalla Presidenza della Regione Lombardia avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale";

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Interno in data 22 marzo 2020 con il quale vengono disposte le seguenti ulteriori misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale:

"allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in Comune diverso

da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 marzo 2020 che prevede:

- è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- tali disposizioni producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 03 aprile 2020;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 05 prot. n. 2724 del 17.03.2020 avente ad oggetto “Misure temporanee in vigore del periodo di emergenza sanitaria “**COVID-19**” sulle modalità di accesso nel territorio comunale di San Felice del Benaco, in tutte le aree verdi comunali, sulla pista ciclabile e nei parchi pubblici, compresi parchi pubblici con aree attrezzate a giochi per bambini, tutte le aree verdi non recintate, nei porti e sulle spiagge”;

VISTO l’art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 (TUEL);

VISTO l’art. 32 della Legge n. 833 del 1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale);

RITENUTO, al fine di adottare tutte le misure urgenti e necessarie per contenere la diffusione del contagio da Coronavirus, in ottemperanza alle disposizioni sopra indicate;

RITENUTO, altresì, di dover mettere in atto una serie di misure di prevenzione dirette a salvaguardare la salute pubblica intensificando anche i controlli da Parte della Polizia Locale, al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento;

ORDINA

A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ E DELLA SALUTE PUBBLICA

E NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DI SORVEGLIANZA SANITARIA

1. ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da ultimo con il DPCM 22 marzo 2020 quanto segue:

è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

2. A tutti coloro presenti sul territorio comunale e **NON RESIDENTI**, poiché occupanti l’eventuale seconda casa od ospiti di parenti o amici, contravvenendo al divieto di spostamento disposto dalle normative, di comunicare **IMMEDIATAMENTE ED URGENTEMENTE ED ENTRO E NON OLTRE MARTEDI’ 24 MARZO 2020** al Sindaco e/o all’ufficio di Polizia Locale e/o all’ufficio segreteria il luogo/Paese di loro provenienza nonché la data di arrivo sul territorio comunale, la motivazione se non già comunicato a seguito dell’ordinanza n. 05 del 17.03.2020;

DISPONE

l’intensificazione, dei controlli da parte della Polizia Locale, al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento previste dai citati DPCM in particolare il divieto di spostamenti se non per urgenti e motivate esigenze previste dalle normative.

Tali informazioni permettono di consentire alle Autorità Sanitarie di predisporre e di porre in essere tutte le necessarie operazioni previste dal protocollo del Ministero della Salute e dai DPCM di cui sopra.

I riferimenti per comunicare i luoghi di provenienza nonché la data di arrivo sul territorio comunale e la motivazione da parte dei NON RESIDENTI sono i seguenti:

Sindaco: e-mail: sindaco@comune.sanfelicedelbenaco.bs.it
Centralino del Comune di San Felice del Benaco 0365 558611
Comando Polizia Locale 0365 558604
Ufficio segreteria 0365 558608

RACCOMANDA

la cittadinanza ed i soggetti NON RESIDENTI, ma presenti nel territorio del Comune di San Felice del Benaco, di attenersi scrupolosamente a quanto indicato nella presente ordinanza ed all'osservanza delle prescrizioni in essa contenute evitando comportamenti irresponsabili;

DISPONE

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente ordinanza configura, pertanto, il reato di cui all'art. 650 del codice penale, riservati gli altri provvedimenti a tutela della salute pubblica.

STABILISCE

che la presente ordinanza ha efficacia provvisoria con decorrenza immediata e fino al giorno 24 marzo 2020 compreso, per i fini meramente ricognitori;

DISPONE

1. che alla presente ordinanza venga data diffusione, mediante affissione all'albo pretorio, pubblicazione sul sito web istituzionale e comunicazione sull'intero territorio comunale;
2. che venga trasmessa a mezzo PEC alle seguenti autorità per l'esatta osservanza e la vigilanza dello stessa:
 - o COMANDO POLIZIA LOCALE
 - o STAZIONE CARABINIERI - SALO'
 - o PREFETTURA DI BRESCIA

Ai sensi dell'art.3, comma 4 della L.07.08.1990 n.241 si avverte che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia nei termini e modi previsti dal D Lgs. 02/07/2010 n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

San Felice del Benaco, 23 marzo 2020


Il Sindaco
Simone Zuin


U

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Comune di San Felice del Benaco

Protocollo N.0002841/2020 del 23/03/2020